

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-977 del 27/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta GFC CHIMICA S.R.L., con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, Via G. Marconi n. 73 - Protocollo istanza SUAP del Comune di Ferrara P.G. n. 80918 del 14/07/2016 - Pratica SUAP N. 1950/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI VARI PER USO INDUSTRIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1008 del 24/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 24996/2016/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **GFC CHIMICA S.R.L.**, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, Via G. Marconi n. 73 - Protocollo istanza SUAP del Comune di Ferrara P.G. n. 80918 del 14/07/2016 - Pratica SUAP N. 1950/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI VARI PER USO INDUSTRIALE.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 14/07/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 80918 del 14/07/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 10/08/2016 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/8575 del 11/08/2016, dalla ditta **GFC CHIMICA S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, Via G. Marconi n. 73 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI VARI PER USO INDUSTRIALE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che viene richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni (Punto 10, Allegato 1 B alla D.G.R. 1769/2010):

- Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile*

2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *"Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)"*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *"Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana"*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO del parere ambientale del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente Prot. n. 138.963 del 05/12/2016, acquisito al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/12944 del 07/12/2016, con il quale è stato espresso il Nulla Osta al rilascio dell'A.U.A. con le prescrizioni/condizioni indicate nella stessa nota riguardanti l'impatto acustico e gli scarichi in fognatura con la precisazione che, per quanto attiene questi ultimi, trattasi dello scarico delle acque reflue provenienti dal reparto produzioni vernici, dai laboratori e dai servizi igienici nella pubblica fognatura, utilizzando l'allaccio già in uso dalla ditta Inovyn S.P.A. e che per gli stessi dovranno essere rispettate le prescrizioni del parere di HERA S.p.A, Prot. n. 127.672 del 28/11/2016, allegato al parere comunale;

CONSIDERATO che nel suddetto parere è stato specificato:

- Che le acque provenienti dal reparto produzione vernici a base di acqua e dal laboratorio vengono pretrattate con un impianto chimico fisico e biologico SBR in modo da garantire i limiti per l'accettabilità dello scarico in fognatura;
- Che Inovyn S.P.A. ha dato il proprio assenso allo scarico nella propria rete fognaria degli scarichi provenienti da GFC Chimica, e che prima dell'innesto è posto il pozzetto di campionamento, per separare le responsabilità delle due Ditte;
- Che tale pozzetto, visto che l'area è attraversata da molti sottoservizi presenta un salto di 20 cm (che permette la cascata e il campionamento) e ha dimensione 80x80 cm (intradosso);
- Che lo scarico produttivo è di tipo discontinuo;

PRESO ATTO del precitato parere favorevole di HERA S.p.A., Prot. n. 127.672 del 28/11/2016 nel quale viene individuata la ditta GFC CHIMICA S.R.L. quale responsabile dello scarico “S1” recapitante nella pubblica fognatura di tipo misto, servita da depuratore, di Via Padova, indicato nella planimetria allegata al parere;

PRESO ATTO che in base all'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 6066 del 19/10/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara risulta responsabile del precitato scarico “S1” la ditta INOVYN s.r.l. e che nel parere del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente Prot. n. 138.963 del 05/12/2016 risulta che Inovyn S.p.A. ha dato il proprio assenso allo scarico nella propria rete fognaria degli scarichi provenienti da GFC Chimica s.r.l. e che prima dell'innesto è posto il pozzetto di campionamento per separare le responsabilità delle due Ditte;

VISTO l'art 124 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che *“L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo*

soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto."

VISTE le integrazioni volontarie riguardanti le emissioni in atmosfera presentate dalla ditta in data 21/01/2017 e acquisite al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/698 del 24/01/2017 nelle quali sono state specificate le fasi lavorative che originano le emissioni da autorizzare denominate 6 e 7;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale con la prescrizione che, per quanto attiene gli scarichi idrici, la ditta **GFC CHIMICA S.R.L.** potrà scaricare i propri reflui nella pubblica fognatura di Via Padova in Comune di Ferrara, attraverso il punto di scarico "S1" di titolarità della ditta Inovyn S.p.A. : la responsabilità dello scarico della ditta GFC CHIMICA SRL è limitata esclusivamente alle proprie acque reflue campionabili nel pozzetto "PI". Tale situazione dovrà comunque essere adeguata attraverso la realizzazione da parte della ditta GFC CHIMICA SRL, di un nuovo punto di scarico in pubblica fognatura, che risulti separato fisicamente da quello della ditta Inovyn S.p.A., nel quale recapitare autonomamente le acque di processo e i reflui civili provenienti dalle proprie attività, come dettagliato nel dispositivo del presente atto;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **GFC CHIMICA S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01433860382, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, Via G. Marconi n. 73, per l'esercizio dell'attività **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI VARI PER USO INDUSTRIALE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1) Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo misto, servita da depuratore, di Via Padova derivanti dall'insediamento sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- **"S1"** scarico finale acque di processo e reflui civili (tipologia scarico: classe C così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato);

Indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione in rete fognaria indicati nella Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/06 di cui alla tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo degli effluenti avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento contraddistinto con la sigla **"PC1"** - Pozzetto di Campionamento Acque di Processo e nel Pozzetto Finale di Ispezione e Campionamento contraddistinto con la sigla **"PI"** - nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**,

3) Entro 90 gg. dalla data del rilascio alla ditta interessata, da parte dello SUAP, del presente atto autorizzativo si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema

identificativo, del Pozzetto di Ispezione e Campionamento contraddistinto con la sigla “**PC1**” e del Pozzetto di Campionamento Finale contraddistinto con la sigla “**PI**”;

- 4) Entro 90 gg. dalla data del rilascio alla ditta interessata, da parte dello SUAP, del presente atto autorizzativo, ad installazione avvenuta del misuratore di portata come da progetto, si dovrà di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Distretto di Ferrara;
- 5) Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento e in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara;
- 6) **Entro 30 gg. dalla data del rilascio alla ditta interessata, da parte dello SUAP, del presente atto autorizzativo, l'impresa dovrà presentare alla scrivente struttura, comunicazione di modifica non sostanziale della presente AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, alla quale dovrà essere allegato un progetto, con adeguata planimetria, che preveda la realizzazione di un nuovo punto di scarico finale nella fognatura pubblica e relativa tempistica di realizzazione.**
- 7) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 8) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica dell'impianto fognario e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale acquisite agli atti d'ufficio;
- 9) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 10) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;

- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**, denominate **6** e **7** (Reparto dispersione e macinazione);
2. Le emissioni **6** e **7** sono ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche e limiti massimi:
 - 2.1 Non dovrà essere superata la produzione oraria di 500 kg di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini;
 - 2.2 Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà richiedere una modifica del presente atto ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013;
 - 2.3 Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con le seguenti fasi lavorative:
 - a) Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale/automatica)
 - b) Preparazione mescole e miscele solide.
 - c) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
 - d) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore;

e) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme simili pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi.

f) Confezionamento prodotti.

g) Pulizia contenitori.

h) Stoccaggio/vendita

2.4 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di cui ai punti da a) a g) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

EMISSIONI	6	7
	Reparto dispersione e macinazione di miscele e prodotti finiti (provenienti da fasi lavorative B, C)	Reparto dispersione e macinazione di miscele e prodotti finiti e Finitura dei prodotti in raffinatrici (provenienti da fasi lavorative B, C, D)
Portata (Nm ³ /h)	6.000	6.500
Durata (ore/giorno)	2	4
Altezza minima (m)	6	6

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	3	3
COV	150	150
Sistema di abbattimento	Filtro a Manica	Ciclone

2.5 I giorni di funzionamento degli impianti, la quantità di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini prodotti e la quantità di diluenti utilizzati (compresi i prodotti per il lavaggio), nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto 1	
	Prodotto 2	
	Prodotto n	
	Diluente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto preparazione mescole e miscele solide	
	Impianto preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc)	
	Impianto di finitura	
	Impianto di Maturazione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

2.6 L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

2.7 In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

I punti di emissione contrassegnati in planimetria con i numeri **1,2,3,4,5** derivanti da laboratori analisi e di controllo qualità sono stati dichiarati dalla ditta **EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI** e inclusi fra gli impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., vedi Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.), *Punto JJ) "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi"* e non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad HERA S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.